

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 1170      DEL 01/12/2016**

**OGGETTO:** Asl n. 2 Olbia / D.F.R. Pagamento sentenza n. 144/2016 Tribunale di Tempio Pausania.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
<b>STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE</b>	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 01/12/2016	Al 16/12/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione**

**Premesso**

che con ricorso ex art. 414 c.p.c notificato in data 21.12.2011, D.F.R. ha convenuto in giudizio la Asl n. 2 di Olbia, al fine di richiedere al giudice adito di annullare una sanzione comminata all'esito di procedimento disciplinare asseritamente viziato nella forma, con richiesta di risarcimento del danno.

che la sentenza n. 144/2016, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, riteneva fondato il ricorso in ordine alla domanda di revoca della sanzione comminata e, pertanto, lo accoglieva per tale domanda respingendolo per il resto, non ritenendo, dalla documentazione agli atti, assolto l'onere probatorio gravante sulla resistente.

**Considerato** che la suddetta sentenza, per l'effetto di quanto sopra, compensava per 1/3 le spese di lite e condannava l'Azienda a corrispondere a parte ricorrente i restanti 2/3 che liquidava in € 3.100,00 oltre rimborso spese, Iva e cpa come per legge.

**Ritenuto** opportuno procedere oltre che all'annullamento della sanzione comminata, al pagamento delle somme dovute come da sentenza sopraindicata e pari a complessivi € 4.523,27 così specificata: € 3.100 per onorari, € 465,00 per spese generali, € 142,60 per cpa, € 815,67 per Iva.

**Visti:**

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di corrispondere a D.F.R. in esecuzione della sentenza n. 144/2016, emessa dal Tribunale di Tempio Pausania, la somma complessiva di € 4.523,27 così specificata: € 3.100 per onorari, € 465,00 per spese generali, € 142,60 per cpa, € 815,67 per Iva.

- di imputare la spesa nel fondo rischi spese legali nel quale tale somma è stata precedentemente prevista;

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACR O</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>DESCRIZION E</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2016	UA2_AAGG	2	A514030301	Fondo rischi	4.523,27

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio per gli adempimenti di competenza;

**Il Commissario Straordinario  
Dr Paolo Tecleme**

*Il Responsabile Area AAGLLC : C.P.*

*Il Responsabile istruttoria : E.M.*